REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/84 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1984

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1778/84 della Commissione (7);

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° settembre 1984 e il 28 febbraio 1985 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1° agosto 1984;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (8), ai tassi centrali e ai tassi di mercato è stato applicato, a partire dalla campagna 1984/1985 nella politica agraria comune, il coefficiente correttivo 1,044651; che, dall'applicazione di tali disposizioni, risulta che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adeguati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese — 0,0215462 ECU;

b) per la corona danese:
1 corona danese — 0,118836 ECU;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco — 0,431540 ECU;

d) per il franco francese:
1 franco francese — 0,140728 ECU;

e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese — 1,63566 ECU;

f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese — 1,33314 ECU;

g) per la lira italiana:
1 lira italiana — 0,0705278 ECU;

h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese — 0,383002 ECU;

i) per la dracma greca:
1 drama greca — 0,0109251 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1778/84 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212.
(7) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 14.
(8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione